REGOLAMENTO (CEE) N. 1913/69 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1969

relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6, e l'articolo 24,

visto il regolamento (CEE) n. 968/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali (3), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 968/68 la restituzione all'esportazione per gli alimenti composti a base di cereali per gli animali deve essere fissata tenendo conto soprattutto dei prodotti che entrano normalmente nella loro fabbricazione e per i quali una restituzione può essere fissata ;

considerando che a tal fine è opportuno prendere in considerazione i soli prodotti la cui quantità incorporata nell'alimento composto e le cui caratteristiche sono veramente rappresentative della sostanza dell'alimento a base di cereali preso in considerazione, e cioè, in particolare, i cereali, le farine di cereali ed i prodotti non preparati provenienti dalla molitura e dalla lavorazione dei cereali, eccezion fatta per gli altri prodotti la cui incorporazione in tale tipo di alimenti presenta un aspetto complementare o marginale ;

considerando che conviene tener conto, per la determinazione dell'importo della restituzione relativa a tali diversi prodotti cerealicoli, dei prelievi applicabili nel corso del mese precedente l'esportazione a quel prodotto — il granoturco — che è più comunemente utilizzato per la fabbricazione dell'alimento composto e che, a tale titolo, è stato ritenuto per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo ;

considerando che la modifica della restituzione fissata in anticipo deve essere effettuata in funzione del prezzo d'entrata degli elementi a partire dai quali la restituzione è fissata e cioè il granoturco ; che è necessario tener conto, per tale modifica, del contenuto in prodotti cerealicoli ; che è opportuno effettuare tale modifica, in uno spirito di semplificazione, mediante l'applicazione di coefficienti corrispondenti ad una classifica degli alimenti composti secondo il loro contenuto in prodotti cerealicoli ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel corso di un mese determinato, la restituzione all'esportazione di alimenti composti a base di cereali è fissata, per 100 kg di alimento composto, tenendo conto, da un lato, della media dei prelievi per 100 kg di granturco, calcolata per i primi 25 giorni del mese precedente quello dell'esportazione e modificata in funzione del prezzo di entrata del granturco in vigore nel mese dell'esportazione, d'altro lato del contenuto in prodotti cerealicoli.

Articolo 2

1. L'esportatore dichiara agli organi competenti la composizione totale dell'alimento composto a base di cereali precisando, per voce tariffaria, la percentuale di ogni tipo di prodotto incorporato.

2. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie a garantire l'esattezza di tale dichiarazione.

Articolo 3

La modifica della restituzione, fissata in anticipo in funzione del prezzo di entrata del granoturco conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 968/68, è effettuata aumentando o diminuendo la restituzione della differenza tra i prezzi d'entrata validi, per 100 kg di granturco, rispettivamente nel mese della domanda del titolo ed in quello dell'esportazione, moltiplicata per il coefficiente che, nella colonna 2 della tabella dell'allegato, corrisponde al contenuto in prodotti cerealicoli dell'alimento composto per cui la restituzione all'esportazione è prefissata.

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.
(3) GU n. L 166 del 17. 7. 1968, pag. 2.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il mercoledì di ogni settimana per la settimana precedente, i seguenti dati :

a) le quantità di alimenti composti a base di cereali per le quali dei titoli d'importazione sono stati rilasciati ;

b) le quantità totali di alimenti composti a base di cereali per le quali dei titoli d'esportazione sono stati rilasciati in regime di restituzioni ;

c) le quantità esportate in regime di traffico di perfezionamento attivo ;

d) le quantità per le quali dei certificati di esportazione con la fissazione anticipata della restituzione sono stati rilasciati.

Tali dati debbono essere ripartiti secondo i prodotti assoggettati ad un prelievo o ad una restituzione specifica.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 1252/69 della Commissione, del 30 giugno 1969, relativo al rilascio ed alla prefissazione della restituzione all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali (1), è abrogato.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. L 158 del 1°. 7. 1969, pag. 44.

ALLEGATO

da utilizzare per la modifica della restituzione all'esportazione prefissata

Tenore in prodotti cerealicoli (1) (in peso)	Coefficiente
1	2
inferiore o uguale al 5 %	0,00
superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 %	0,10
superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 %	0,20
superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 %	0,40
superiore al 50 %	0,60

(1) Sono considerati come prodotti cerealicoli i prodotti di cui al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta della sottovoce 11.02 F) della tariffa doganale comune.